

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5807	4 luglio 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

Introduzione della possibilità di adire un'autorità giudiziaria nel caso di contestazioni su contratti di diritto pubblico in cui un ente pubblico cantonale è parte (modificazione articolo 71 lettera b LPAmM)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di modificazione dell'articolo 71 lettera b) della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmM).

Secondo l'articolo 71 LPAmM vigente, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione (lettera a), le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (lettera b), le contestazioni relative a rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni (lettera c) e in tutti gli altri casi previsti dalla legge (lettera d).

L'8 maggio 2006, il Tribunale federale ha emesso una sentenza nell'ambito di una controversia che vede il Comune di Bioggio opposto all'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (sentenza n. 2P.268/2005 dell'8 maggio 2006 della II Corte di diritto pubblico). Si tratta di decidere il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal Comune contro alcune fatture concernenti lo smaltimento dei rifiuti. Il Tribunale federale ha rilevato che né la legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988, né la legge di procedura per le cause amministrative istituiscono un rimedio giuridico contro le decisioni adottate dagli organi dell'ente. D'altronde, nemmeno la legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), comunque non applicabile alla fattispecie giudicata dal Tribunale federale, introduce la possibilità di adire un'autorità giudiziaria per contestare le decisioni emesse dall'azienda.

Giusta l'articolo 71 lettera b) LPAmM, possono essere sottoposte al Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni coinvolgenti lo Stato quale controparte in contratti di diritto pubblico. Secondo la prassi delle autorità cantonali, riassunta nella sentenza citata, l'applicazione di tale norma non si estende alle aziende parastatali (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 1.4.2).

Occorre pertanto colmare la lacuna istituendo la facoltà di adire un'autorità giudiziaria nel caso di controversie derivanti da contratti di diritto pubblico. Infatti, come ha rilevato il Tribunale federale, non può essere adottata in via definitiva una decisione da una delle parti che ha sottoscritto il contratto, senza quindi che l'eventuale contestazione possa essere sottoposta al giudizio di un'autorità neutrale.

Nel caso sottopostogli, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Comune perché non reputa ammissibile lasciare l'interpretazione di una clausola contrattuale litigiosa ad una delle parti coinvolte.

L'articolo 71 lettera b LPAm, che stabilisce la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a giudicare quale istanza unica le contestazioni derivanti da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte, deve essere modificato. Di conseguenza, occorre adeguare la norma menzionata così da estendere la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a giudicare quale istanza unica anche alle controversie che sorgono da contratti di diritto pubblico i cui un ente di diritto pubblico è parte.

La nuova disposizione potrà trovare applicazione anche nel caso di contestazioni simili che coinvolgono altri enti di diritto pubblico, quali, per esempio, l'Azienda cantonale dei rifiuti, l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda elettrica ticinese o la Banca dello Stato.

La modificazione legislativa proposta avrà un impatto finanziario ridotto poiché il diritto di adire il Tribunale cantonale amministrativo è esteso in modo limitato e le eventuali impugnazioni saranno trattate con il personale attuale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 luglio 2006 n. 5807 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 71 lett. b)

- b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un altro ente di diritto pubblico è parte;

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.

